

Delibera n. 5176 del 23-05-1997 proposta da PALLAORO

Artt. 71 e 72 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1: canoni per le concessioni e le autorizzazioni attinenti l'utilizzo del demanio idrico.

Premesso che l'art. 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 prevede che le concessioni e le autorizzazioni attinenti all'utilizzazione dei beni del demanio idrico sono soggette al pagamento di un canone stabilito in misura fissa o proporzionale, sulla base dei criteri e delle tariffe determinate con deliberazione della Giunta Provinciale;

Premesso che, ai sensi del 4° comma del sopracitato articolo le tariffe sono determinate sulla base dei valori correnti di mercato avuto riguardo all'utilizzazione del bene demaniale, alla rilevanza dell'opera o dell'intervento assentiti in rapporto al contesto economico nonchè all'entità delle limitazioni che possono derivare all'uso generale del bene demaniale;

Rilevato che la proposta di tariffa è stata elaborata congiuntamente dal Servizio Acque Pubbliche e Opere Idrauliche e dal Servizio Azienda Speciale di Sistemazione Montana, come previsto dall'art. 66 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8;

Considerato che le tariffe attualmente in uso sono

ricavate da tabelle redatte nel maggio 1976 dall'Assessorato Provinciale ai Lavori Pubblici di Trento e che fino ad oggi sono state annualmente aggiornate solo sulla base dell'indice della variazione dei prezzi al consumo (indice ISTAT) e che pertanto si rende necessario provvedere ad una completa revisione ed aggiornamento delle stesse;

Premesso altresì che l'art. 71 comma 3° prevede che la Giunta Provinciale determini i casi per i quali, in ragione della breve durata o della non significatività dell'opera o dell'intervento, non si applica il canone e che il medesimo articolo al comma 2° prevede che la Giunta provinciale individua le tipologie di opere e di interventi qualificati di pubblico interesse, per i quali non si fa luogo all'applicazione del canone;

Considerato che, con la presente deliberazione sono da considerarsi superate le disposizioni contenute nelle precedenti deliberazioni della Giunta provinciale in materia di canoni afferenti l'uso del demanio idrico;

Vista la legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 ed in particolare gli artt. 71 e 72;

Vista la legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 ed in particolare l'art. 66;

Vista la legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e
s.m. ed in particolare l'art. 8;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di
data 30 aprile 1993, n. 5365 con la quale si approvavano i
criteri di ripartizione delle competenze in materia di
autorizzazioni e concessioni relative al demanio idrico
provinciale, in riferimento alle opere e gli interventi di
breve durata o di poca importanza;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1) di individuare le tipologie di opere o di interventi qualificati pubblici o di pubblico interesse per i quali non si fa luogo all'applicazione del canone, di cui al comma 2°, dell'art. 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, tra le opere o interventi eseguiti da:

a) Stato

b) Provincia

c) Comuni

d) Comprensori

e) altri Enti, Aziende, Agenzie, Consorzi ed organismi pubblici strumentali o funzionali di soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) Consorzi di bonifica, Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario;

2) di determinare i casi per i quali, in ragione della breve durata e della non significatività dell'opera o dell'intervento, non si applica il canone come previsto dall'art. 71, comma 3°, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 come risulta dall'elenco contenuto nell'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di specificare che, i casi riportati nell'allegato n. 1 di cui al punto 2) riguardano esclusivamente utilizzazioni ed occupazioni di terreno di proprietà del demanio idrico provinciale, soggetti pertanto a concessione, mentre l'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 5365 di data 30 aprile 1993 comprende, oltre agli usi sopra specificati, anche gli interventi eseguiti nella fascia di rispetto idraulico, soggetti ad autorizzazione, che a priori è esente da canone;

4) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e le tariffe di cui all'art. 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, quali risultano dall'allegato n. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, determinati sulla base delle indicazioni contenute nel comma 4 del medesimo articolo;

5) di dare atto che le nuove tariffe di cui al punto 4) entrano in vigore, ai sensi dell'art. 72, comma 2, della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1:

- per le nuove concessioni, con decorrenza dall'esecutività della presente deliberazione;
- per le concessioni in atto, con decorrenza dall'1.1.1998;

6) di modificare parzialmente l'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 5365 di data 30 aprile 1993, ai punti:

1) sono soppresse le parole "la ricostruzione o"

3) dopo la parola "condotte" sono aggiunte le parole "o simili"

20)dopo la parola "guadi", sono aggiunte le parole "di modesta dimensione"

22)dopo la parola "demaniali" sono aggiunte le parole "ai soli fini agricoli"

24)dopo la parola "comportano", sono aggiunte le parole "o meno".

- - - - -

Elenco tipologie di opere esenti da canone

Parte integrante non gestita dal sistema

Criteri e tariffe per il calcolo del canone di concessione

Parte integrante non gestita dal sistema